

COPIA



COMUNITA' MONTANA ALTA TUSCIA LAZIALE

DETERMINAZIONE N. 27 del 03/05/2022

AREA AMMINISTRATIVA

Oggetto: Liquidazione rimborso spese di viaggio al Commissario straordinario liquidatore.-

**PARERE REGOLARITÀ
TECNICA**

(Art.49 T.U. n.267)
Favorevole

F.to

**COPERTURA
FINANZIARIA**

(Art. 49 T.U. 267)
Favorevole

F.to Dott. Mariosante Tramontana

Il responsabile del settore

F.to Dott. Mariosante Tramontana

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo On-Line sul sito istituzionale dell'ente ai sensi dell'art.32 L.69/2009 e s.m. dal 13/10/2022 al 28/10/2022 al n. 136 del Registro delle Pubblicazioni

IL SEGRETARIO

F.to Dott. Mariosante Tramontana

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Il Segretario

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il decreto del Commissario straordinario liquidatore n. 2 del 25/03/2021 con il quale il sottoscritto veniva nominato responsabile della regolarità dell'attività amministrativa e gestionale dell'ente;

Vista la delibera del Commissario Straordinario liquidatore facente funzione di Consiglio n.2 del 15/03/2022 con la quale si approva il bilancio di previsione esercizio 2021/2023;

Vista la richiesta di rimborso spese di viaggio presentata dal Commissario Straordinario Liquidatore di questa Comunità Montana per un impegno istituzionale;

Appurato che, nel caso di specie, l'uso del mezzo di trasporto personale è da ritenersi "necessitato" in quanto finalizzato all'effettivo e obbligatorio svolgimento di funzioni proprie di Commissario Straordinario Liquidatore di questo Ente e per consentire l'agevole ed utile svolgimento della sua funzione;

Richiamata la delibera n. 38 della Sezione autonomie della Corte dei Conti dello scorso 29 dicembre che chiarisce l'inapplicabilità ai Sindaci del tetto di spesa disposto dall'articolo 6, c. 12, del DL n. 78/2010, per quanto riguarda il comma 3 dell'articolo 84 del TUEL, con la conseguenza che tali ultime spese possono essere rimborsate in misura forfettaria, parametrando ad un quinto del prezzo di un litro di benzina moltiplicato per i chilometri percorsi, come previsto dall'art. 77-bis, comma 13, del DL n. 112/2008, convertito dalla L. n. 133/2008;

Ritenuto, pertanto, per le considerazioni che precedono, di procedere a liquidare le spese di viaggio sostenute dal Commissario Straordinario Liquidatore per l'impegno istituzionale tenutosi il giorno 31.03.2022 a Caprarola;

Dato atto del proprio parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica del presente atto, attraverso il quale si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa secondo quanto previsto dall'art.147-bis comma 1 del D. Lgs. 267/2000, introdotto dall'art. 3 comma 1 lettera d) della Legge 213/2012.

DETERMINA

1. Di impegnare e contestualmente liquidare, per i motivi di cui in narrativa a favore del Commissario Straordinario Liquidatore Giovanni Giuliani, la somma di €. 55,00 quale rimborso delle spese di viaggio sostenute ai sensi e per gli effetti dell'art. 84, comma 3, del D.Lgs. 267/2000;
2. Di imputare l'onere complessivo di €. 55,00 sul cap. 10110305, art 1, miss.1 prog.1 tit.1 PdC 1.03.02.01 bilancio corrente esercizio finanziario;
3. Di dare atto che la presente determinazione diventa esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

ALTRE INFORMAZIONI

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (artt.4-6 legge 241/1990):il sottoscritto;

RICORSI: ai sensi dell'art.3, comma 4, della legge 241/1990, contro il presente atto è ammesso il ricorso al T.A.R. Lazio nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione (d.lgs. 2 luglio 2010, n.104) o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione, nei modi previsti dall'art. 8 eseguenti del d.P.R. 24 novembre 1971, n.1199.

CONFLITTO D'INTERESSI: in relazione all'adozione del presente atto, per il sotto scritto e per il responsabile del procedimento interno si attesta che:

[X]non ricorre conflitto, anche potenziale, di interessi a norma dell'art.6-bis della legge 241/1990, dell'art. 6 del DPR 62/2013;
[X]non ricorre l'obbligo di astensione, previsto dall'art.7 del DPR62/2013.
